FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 35/2018 RG PF Proc. n. 35/2018 RG CONI

Proc. n. 44/2018 TF

Decisione n. 4 del Depositata in data

17/09/2018 01/10/2018

Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa

presidente

Avv. Antonio Devoto

componente

Avv. Gianpiero Orsino

componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 17 settembre 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

- PETRUCCI Antonio, tessera LB000794
- Società Polisportiva Ciociaria Antonio Fava (FR 210) in persona del legale rapp.te pro tempore

PETRUCCI Antonio

per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, per aver affermato, in data 16 gennaio 2018, tramite il proprio profilo personale sul social network Facebook, e precisamente sulla pagina Facebook denominata " Io sto con Alex" nei confronti del Presidente del CONI, che lo stesso fosse corrotto, con la seguente frase: "...la vera vergogna è il capo (corrotto...) del coni", oltrepassando così ogni consentito diritto di critica ed andando a ledere l'immagine del CONI e, conseguentemente, della stessa FIDAL, con l'aggravante di avere commesso il fatto con un mezzo di diffusione di massa ex art. 9, comma 3 lett g del Regolamento di Giustizia.

In un luogo imprecisato il 16 gennaio 2018

La Società Polisportiva Ciociaria Antonio Fava (FR 210)

Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per essere oggettivamente responsabile del sopra esposto operato del proprio tesserato.

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire PETRUCCI Antonio e la Società di appartenenza Polisportiva Ciociaria Antonio Fava (FR 210)) in persona del legale rapp.te pro tempore, quest'ultima per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento del proprio tesserato, in relazione alle parole pronunciate a mezzo di social network sulla pagina denominata "io sto con Alex", nella quale veniva scritta e diffusa ai lettori, la seguente frase nei confronti del Presidente del CONI: " ...la vera vergogna è il capo (corrotto...) del coni".

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Le frasi venivano poste all'attenzione della Procura Federale a seguito di esposto inviato dal sig. Stefano La Sorda e datato 30 gennaio 2018.

All'invio dell'esposto seguiva, pertanto, atto d'intenzione di procedere al deferimento e successivo deferimento con conseguente fissazione dell'udienza disciplinare per il giorno 17 settembre 2018. Presente il deferito mentre nessuno compariva per la società.

Per la Procura Federale compariva il Procuratore Federale, Dott. Alfredo Montagna, il Vice procuratore Avv. Alessandra Battisti e l'avv. Cristina Fanetti. Dopo ampia discussione la Procura chiedeva applicarsi, considerate le scuse del deferito e l'ammissione di responsabilità, la sanzione dell'ammonizione al tesserato. Veniva, altresì, richiesto volersi infliggere la sanzione di euro 366,66 di ammenda, in applicazione delle attenuanti generiche, alla società. Il deferito dichiarava espressamente di essere profondamente amareggiato e pentito per le affermazioni profferite ritenendo di non voler violare i principi di correttezza sportiva ma di voler esprimere un'opinione che, nel caso, ha superato i normali limiti consentiti, negligentemente ignorando, altresì, la portata del messaggio condiviso sul social.

I fatti oggetto dell'atto di deferimento, pertanto, risultano provati nonché incontestati dal deferito il quale ne ammette il verificarsi, la paternità del profilo social e delle espressioni utilizzate. Allo stesso modo si deve ritenere responsabile la società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per fatti che appaiono, per la loro portata, di evidente rilevanza sotto il profilo disciplinare. Il tenore delle parole profferite evidenzia l'aver utilizzato un argomento legato al mondo dello sport per muovere gravi, pesanti e gratuite accuse, nei confronti delle Istituzioni Sportive e, nel caso, nei confronti del Presidente del CONI.

Il Tribunale Federale, come già più volte stabilito, condanna ogni comportamento che sia in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva, in violazione dell'art 1 del Reg. di Giustizia il quale prevede, infatti, che: "Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che : "Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.

L'art. 2 comma 3 del CGS precisa ancora meglio che: "per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari ...". Dai fatti di cui al deferimento e dalla documentazione probatoria in atti riportante lo screenshot della frase riconosciuta in sede di giudizio come propria del deferito, è evidente come lo stesso abbia proprio violato detti principi. Non essendo contestato il fatto storico, questo Tribunale è tenuto a decidere in merito alla natura ed al grado di "offensiva" delle espressioni utilizzate.

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Come già più volte evidenziato da questo Tribunale, infatti, non si può pensare e tollerare che un tesserato possa offendere altri tesserati o rappresentanti del mondo dello sport, siano essi di Società, Federazioni o CONI, rivolgersi in maniera irriguardosa, offensiva o infondatamente accusatoria, con comportamenti scevri di ogni principio di continenza nell'uso delle espressioni utilizzate nonché dotati di una portata esclusivamente diretta a ledere l'immagine dello sport tutto attraverso un attacco ai propri rappresentanti. La grave accusa mossa sul social costituisce, infatti, espressione palesemente gratuita ed infondata, nonché capace di gettare discredito sull'intero movimento sportivo. Il diritto riconosciuto a tutti i tesserati di manifestare il proprio pensiero, anche in maniera critica, non può mai travalicare quelli che sono principi generali sottesi all'esercizio del diritto di critica e cioè: della continenza delle espressioni utilizzate e della verità. Il comportamento del deferito, pertanto, deve ritenersi in palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva così come allo stesso contestati, anche alla luce dell'assenza totale dell'esercizio del diritto di critica nelle parole oggetto della contestazione disciplinare. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l'onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l'elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui ma, altresì, la volontà che le offese siano conosciute da più persone. E' necessario che l'autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Tale condotta si sarebbe certamente configurata nelle espressioni utilizzate dal deferito essendo le stesse utilizzate all'interno di una conversazione pubblica su un social network, alla quale tutti gli avventori del sito potevano prendere parte e, chiaramente, avere piena conoscenza di quanto dichiarato nella medesima. Tali fatti non possono non essere considerati di scarsa rilevanza in particolar modo per l'Ordinamento Sportivo, caratterizzato dalla necessità di ispirare tutti i comportamenti dei propri tesserati a quei generali principi di convivenza sociale che assumono, nei rapporti tra tesserati, un ancor più elevato e rigido livello al di sotto del quale ogni comportamento assume inevitabilmente rilevanza disciplinare. Le espressioni utilizzate, infatti, considerato il tenore, il contenuto ed il contesto nel quale vengono esternate traggono origine da una discussione accesa e critica in ambito sportivo, per concludersi in un attacco gratuito del deferito in grado di ledere la dignità della persona assente nonché delle istituzioni che essa rappresenta. Il diritto di critica, come sopra già evidenziato, non può spingersi all'uso di espressioni denigratorie, ritenendo tale ogni esternazione che assuma i caratteri, per il sentimento comune, di dichiarazioni meramente offensive ed indecorose. Pacifico è che la frase condivisa pubblicamente dal deferito sul social network possegga già tutti gli elementi intrinseci per essere ritenuta altamente grave e diffamatoria a prescindere dal soggetto cui la stessa sia diretta. La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto del proprio tesserato anche alla luce del comportamento processuale che nulla prova a propria discolpa sull'accaduto. In tema di responsabilità delle società si ricorda, altresì, che ex art. 1, comma 3 lettera a) e b): "Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari".

Il Tribunale Federale non può che sanzionare, pertanto, comportamenti che travalichino il legittimo diritto di critica e che, ancor peggio, vengano esternati attraverso mezzi di diffusione di massa quali social network e simili, il cui impatto sociale e di conoscenza all'esterno ha assunto portata sempre maggiore e spesso incontrollabile dal medesimo soggetto dichiarante. Si sottolinea, inoltre, che la

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

dialettica tra tesserati non trova e non può trovare in tali strumenti di comunicazione una zona franca ove può essere concesso o consentito che toni ed espressioni, spesso senza alcun preventivo filtro fondato su un necessario e corretto comportamento di convivenza sociale, siano esternati in maniera dolosa o colposa, e del tutto incontrollata, con biasimevole e spesso irreparabile effetto denigratorio di terzi. La società Polisportiva Ciociaria Antonio Fava (FR 210) deve ritenersi, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, responsabile oggettivamente ex art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3 lett.) del Regolamento di Giustizia per accertata violazione in capo al proprio tesserato Antonio Petrucci delle violazioni degli artt. 1, 6, comma 1,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia. Con riguardo alla sanzione da applicarsi si evidenzia quanto stabilito nel regolamento di Giustizia in tema di determinazione della sanzione all' art. 7 Reg. di Giustizia il quale impone che: "nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione". E' evidente che non può non considerarsi il comportamento collaborativo del deferito unitamente al pentimento dello stesso con riguardo al fatto contestato oltre alle scuse rappresentate nel corso dell'udienza, elementi tutti che hanno fortemente ridimensionato la portata della conseguente sanzione da applicarsi a fattispecie di tale natura.

Il Tribunale Federale, ritenendo congrua la richiesta della Procura Federale in relazione alla natura, ai tempi, ai modi ed all'atteggiamento psicologico nella commissione del fatto disciplinarmente rilevante e considerato l'atteggiamento tenuto dal deferito nel corso del procedimento, accoglie le richieste così come formulate con condanna del deferito alla sanzione minima prevista dal Regolamento di Giustizia. Nei confronti della società Polisportiva Ciociaria Antonio Fava (FR 210) ritiene applicarsi la sanzione minima dell'ammenda di euro 500,00 ridotta, in applicazione delle attenuanti generiche, anche considerata l'autonoma, difficilmente prevedibile ed evitabile azione del deferito, ad euro 366.00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, riconosciute le attenuanti generiche applica la sanzione dell'ammonizione a Petrucci Antonio e condanna la Polisportiva Ciociaria all'ammenda di euro 366,00

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti. Roma, 17 settembre 2018

Il Relatore

Avy Gianpiero Orsino

Il segretario Raffaella Felici Il Presidente Datt. Ilio Poppa